REGOLAMENTO GENERALE

ASSOCIAZIONE SODALIS – CSVS SALERNO

(I numeri sono riferiti ai corrispondenti articoli dello Statuto che essi regolamentano)

Art. 2 FINALITA', OGGETTO DELL'ATTIVITA' ASSOCIATIVA

SODALIS – CSVS si ispira e attiene nel suo funzionamento interno e nel suo intervento sul territorio ai principi democratici, puntando alla promozione delle organizzazioni di volontariato e dell'azione volontaria, alla collaborazione con le istituzioni pubbliche e le altre espressioni della società civile. L'associazione promuove in tutte le forme che riterrà opportune la cittadinanza attiva, la cultura della partecipazione e della solidarietà.

SODALIS – CSVS nelle proprie attività a favore del volontariato è impegnato a proporre e promuovere la partecipazione volontaria e responsabile delle stesse organizzazioni e dei singoli volontari; concordando con le organizzazioni interessate i servizi da svolgere e stabilendo le modalità operative con le organizzazioni di volontariato a livello provinciale, delle Delegazioni e degli eventuali sportelli operativi.

SODALIS – CSVS, sentite le organizzazioni di volontariato, o su loro proposta, a livello provinciale e di delegazione, può stipulare accordi con gli Enti locali al fine di reperire risorse a livello locale, sedi operative, operatori e strutture.

Tali accordi possono comprendere convenzioni con gli enti locali, al fine di facilitare i rapporti operativi tra organizzazioni di volontariato e gli enti locali stessi, anche fornendo servizi.

Nello svolgimento delle proprie attività SODALIS – CSVS si avvarrà di ogni struttura di carattere pubblico o privato che riterrà più opportuna; privilegiando, quando possibile, le organizzazioni del mondo del volontariato e del non-profit e puntando a coinvolgere e responsabilizzare le strutture culturali, formative e di ricerca.

I servizi svolti da SODALIS – CSVS utilizzando i fondi speciali di cui all'art. 15 della legge 266/91, sono rivolti solo al volontariato, con le modalità previste dall'art. 4 del D.I. 8/10/97 dei Ministri del Tesoro e degli Affari sociali.

Art. 3 SOCI

Le organizzazioni aderenti a SODALIS – CSVS si devono ispirare, nel loro funzionamento interno e nelle loro attività, ai principi democratici e alla promozione della cultura della partecipazione e della solidarietà.

La domanda di ammissione e le dimissioni dei soci vanno presentate per iscritto al Comitato esecutivo dal rappresentante legale dell'organizzazione interessata e devono essere protocollate al momento del ricevimento.

Le domande di ammissione devono essere corredate da atto costitutivo, statuto, composizione degli organi sociali, curriculum delle attività, verbale del consiglio direttivo da cui si evinca l'interesse e la motivazione a fare parte dell'Associazione Sodalis CSV Salerno e copia del Codice Fiscale.

In generale, dovranno contenere tutte le informazioni utili a verificare la non formale sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 3 dello Statuto.

Costituiscono titolo preferenziale per l'ammissione a socio i seguenti requisiti, in ordine di priorità:

1. iscrizione al Registro regionale del volontariato;
2. statuto conforme all'art. 3 comma 3 della Legge Quadro del Volontariato 266/91;
3. curriculum delle attività degli ultimi due anni dal quale si evinca che l'organizzazione realizzi azioni di utilità sociale e promuove partecipazione e cittadinanza attiva.

Dovranno contenere inoltre l'indicazione del rappresentante legale, del rappresentante permanente nell'associazione SODALIS – CSVS e di un suo eventuale sostituto in caso di impedimento.

All'atto dell'adesione a SODALIS – CSVS e per tutta la durata del rapporto associativo, l'organizzazione si impegna a non aderire ad altro ente proposto alla gestione di centri servizi al volontariato.

La qualità di socio si perde per: estinzione, recesso, esclusione o decadenza.

- l'estinzione dell'associazione socia opera automaticamente la perdita della qualità di socio;
- il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato per iscritto al Comitato Esecutivo
- l'esclusione è pronunciata con decisione motivata dell'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Esecutivo, sentito il collegio dei Garanti:
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
  - quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

  Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno solare.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate

Art. 5 ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima della data di convocazione e con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima convocazione e della seconda convocazione che potrà aver luogo lo stesso giorno a distanza di qualche ora o a distanza di giorni. L'avviso porterà l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno Possono partecipare con diritto di voto all'Assemblea i soci che sette giorni prima della data della prima convocazione sono in regola con il pagamento delle quote sociali. La documentazione relativa

all'ordine del giorno e l'elenco dei soci aventi diritto al voto deve essere pubblicato sul sito e messo a disposizione per la consultazione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
Ogni organizzazione socia è rappresentata dal suo rappresentante legale o da altra persona socio della stessa organizzazione (delega interna) da lui esplicitamente delegata per iscritto.
Ogni organizzazione socia può delegare un'altra organizzazione socia a rappresentarla (delega esterna). Un'organizzazione non può essere delegata da più di un'altra organizzazione socia.
In ogni caso, nessun partecipante all'Assemblea (rappresentante legale o socio delegato) potrà esprimere più di due voti per ogni votazione.
Con delibera del Comitato Esecutivo, con procedura rafforzata che preveda il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato stesso e con riferimento ad una singola assemblea straordinaria, il numero di deleghe ricevibile da ogni organizzazione socia potrà aumentare fino ad un massimo di tre. In tal caso, ogni partecipante potrà esprimere fino a quattro voti.

Art. 6 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente almeno 5 giorni prima della data di convocazione e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Non è ammesso il voto per delega.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente, in quanto legale rappresentante di SODALIS – CSVS, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria previa autorizzazione del Comitato direttivo.

Il Presidente può delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri poteri ad altri componenti del Comitato Esecutivo, per questioni di ordinaria amministrazione e di rappresentanza di SODALIS – CSVS.

Art. 10 COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio regola autonomamente il proprio funzionamento e ne dà notizia ai membri dell'Assemblea.

I membri del Collegio dei garanti hanno diritto a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Presidente del Collegio convoca lo stesso almeno trimestralmente, per un controllo degli atti amministrativi e dei documenti contabili; di ogni controllo trimestrale deve essere redatto un verbale da inviare in copia al Presidente di SODALIS – CSVS.

I membri del Collegio dei sindaci hanno diritto a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

Art. 12 DELEGAZIONI

La presenza sul territorio di SODALIS – CSVS può essere articolata in delegazioni comprendenti preferibilmente il territorio di più comuni. Le delegazioni debbono essere istituite, di norma, sulla base di una richiesta delle organizzazioni di volontariato locali, tramite consulte del volontariato se istituite, e di eventuali accordi con queste ultime, le associazioni locali e gli Enti locali interessati.

La delegazione ha il fine di promuovere la partecipazione e la responsabilizzazione delle realtà locali, stimolando così anche la crescita e le capacità di autogoverno delle associazioni di volontariato e la fattiva collaborazione con gli enti locali.

Il funzionamento della delegazione è normato da specifico regolamento concordato tra le associazioni di volontariato di cui sopra e il Comitato direttivo e approvato dall'Assemblea di SODALIS – CSVS.

Il regolamento deve garantire l'elezione democratica del rappresentante, la partecipazione delle associazioni ai momenti di discussione sui programmi di attività riguardanti il territorio della delegazione e alla verifica della loro attuazione.